MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 MAGGIO 1999 - designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999*)

MINISTERO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni dello Stato designano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organismi responsabili della valutazione e riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le note dell'Istituto superiore di sanità prot. 41926/CVR 1 del 2 dicembre 1998, e prot. 7180/CVR.I dei 19 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1 -

L'Istituto superiore di sanità è l'organismo responsabile della valutazione e dei riconoscimento dei laboratori di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il Servizio sanitario nazionale.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il responsabile dei laboratorio presenta all'Istituto superiore di sanità apposita domanda corredata della dichiarazione di conformità alla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

3. L'Istituto superiore di sanità riconosce i laboratori di cui al comma 1, conformemente alla procedura di cui alla norma europea EN 45002, per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove.

4. La procedura di cui al comma 2 non si applica ai laboratori di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore dei presente decreto, sono stati accreditati per singole prove o gruppi di prove da organismi conformi alla norma europea EN 45003; tali laboratori trasmettono all'Istituto superiore di sanità, ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, copia della certificazione relativa all'avvenuto accreditamento.

5. I laboratori di cui ai comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno in corso la procedura di accreditamento da parte degli organismi di cui al comma 4, possono completare dette procedure.

6. L'Istituto superiore di sanità può procedere a verifiche dei laboratori accreditati dagli organismi di cui al comma 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 12 maggio 1999

Il Ministro: BINDI